

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 11

21° anno

14 gennaio 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 64/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 65/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 66/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone 5
- Regolamento (CEE) n. 67/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 8
- Regolamento (CEE) n. 68/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, relativo alla fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone per il periodo dal 14 dicembre 1977 al 15 gennaio 1978 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 69/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, relativo al prezzo della canna da zucchero che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di canna nel dipartimento francese della Riunione 12
- Regolamento (CEE) n. 70/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 14
- Regolamento (CEE) n. 71/78 della Commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

78/25/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

78/26/Euratom :	
★ Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom	21
78/27/Euratom :	
★ Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom	22
Commissione	
78/28/CEE :	
Decisione della Commissione, del 7 dicembre 1977, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77	23
78/29/CEE :	
Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1977, che fissa la restituzione massima all'esportazione di orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1931/77	24
78/30/CEE :	
Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1977, che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2503/77 . . .	25
78/31/CEE :	
Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1977, che fissa gli importi massimi per la fornitura di buttermilk a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2504/77	26
78/32/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1977, che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Packard Model 3255 TRI CARB Spectrometer System »	27
78/33/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1977, che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato Centrifuga Beckman, modello J-21 C »	28
78/34/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1977, che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Ultracentrifuga Beckman, modello L 5-50 »	29
78/35/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1977, che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Amino Acid Analyser, type 121 M, Beckman »	30
78/36/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1977, relativa al comitato consultivo vitivinicolo	31

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

78/37/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1977, che modifica la decisione 74/100/CEE del 21 dicembre 1973 relativa al concorso della Comunità alle spese della Repubblica francese risultanti dall'esecuzione del programma 1969-1970 della convenzione d'aiuto alimentare del 1967 32**

78/38/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1977, relativa ad un contributo complementare della Comunità alle spese della Repubblica federale di Germania risultanti dall'esecuzione del programma 1969-1970 della convenzione di aiuto alimentare del 1967 33**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 64/78 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

¹ (1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

² (2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

³ (3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 gennaio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	85,25
10.01 B	Frumento duro	117,64 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	74,00 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	77,35
10.04	Avena	69,24
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	76,68 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	71,76 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	79,81 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	130,84
11.01 B	Farine di segala	114,27
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	193,31
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	140,43

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 65/78 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 gennaio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4	5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 66/78 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1423/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 27/78⁽⁸⁾; che, per la sterlina inglese e la sterlina irlandese la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 4 al 10 gennaio 1978 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 16 gennaio 1978, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2840/77⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1° febbraio 1978 un nuovo tasso rappresentativo si applica per il franco francese; che si dovrà tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone; che tale modifica può causare, dato il funzionamento tecnico del sistema degli importi differenziali nella sua forma attuale, svantaggi ingiustificati per gli interessati; che è possibile evitare tale inconveniente fissando per un periodo transitorio elementi differenziati in funzione della fissazione anticipata dell'aiuto o della restituzione all'esportazione, da un lato, e della messa sotto controllo o dell'esportazione di semi di colza, dall'altro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1423/77 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1978, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 328 del 21. 12. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 gennaio 1978 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0750	- 0,0750	+	-
— raccolti in Germania			-	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	0,0619
— raccolti in Francia			-	0,2346
— raccolti in Danimarca			-	0,0750
— raccolti in Irlanda			-	0,1074
— raccolti nel Regno Unito			-	0,2921
— raccolti in Italia			-	0,2651
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	- 0,0140	+	-
— raccolti in Germania			0,0659	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			-	-
— raccolti in Francia			-	0,1841
— raccolti in Danimarca			-	0,0140
— raccolti in Irlanda			-	0,0485
— raccolti nel Regno Unito			-	0,2454
— raccolti in Italia			-	0,2167
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,0811	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	-
— raccolti in Francia			-	0,1726
— raccolti in Danimarca			-	-
— raccolti in Irlanda			-	0,0350
— raccolti nel Regno Unito			-	0,2347
— raccolti in Italia			-	0,2056
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,2085 (a) - 0,1783 (b)	+ 0,2085 (a) + 0,1783 (b)	+	-
— raccolti in Germania			0,3065	-
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2257	-
— raccolti in Francia			-	-
— raccolti in Danimarca			0,2085	-
— raccolti in Irlanda			0,1662	-
— raccolti nel Regno Unito			-	0,0751
— raccolti in Italia			-	0,0399

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	- 0,3067	+ 0,3067	+	-
— raccolti in Germania			0,4126	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,3252	—
— raccolti in Francia			0,0812	—
— raccolti in Danimarca			0,3067	—
— raccolti in Irlanda			0,2609	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,0381	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	- 0,0363	+ 0,0363	+	-
— raccolti in Germania			0,1203	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0510	—
— raccolti in Francia			—	0,1425
— raccolti in Danimarca			0,0363	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2069
— raccolti in Italia			—	0,1767
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,2587	+ 0,2587	+	-
— raccolti in Germania			0,3608	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2766	—
— raccolti in Francia			0,0415	—
— raccolti in Danimarca			0,2587	—
— raccolti in Irlanda			0,2147	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0367
— raccolti in Italia			—	—

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 31 gennaio 1978.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° febbraio 1978.

REGOLAMENTO (CEE) N. 67/78 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1443/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 48/78⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 1^o. 7. 1977, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1978, pag. 11.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 16 gennaio 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

	<i>[UC/100 kg (*)]</i>
Prezzo del mercato mondiale	20,237
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di gennaio 1978	20,237
— per il mese di febbraio 1978	19,759
— per il mese di marzo 1978	19,859
— per il mese di aprile 1978	19,942
— per il mese di maggio 1978	19,942
— per il mese di giugno 1978	19,942

(*) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 UC =	3,15665	DM
1 UC =	3,35507	Fl
1 UC =	48,6572	FB/Flux
1 UC =	6,98602	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,766536	£ (GB)
1 UC =	0,766536	£ (Irl.)
1 UC =	1 296,51	Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 68/78 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1978****relativo alla fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone per il periodo dal 14 dicembre 1977 al 15 gennaio 1978**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2840/77⁽⁶⁾, a decorrere dal 1° febbraio 1978, un nuovo tasso rappresentativo si applica per il franco francese; che si dovrà tenere conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone; che tale modifica può causare, dato il funzionamento tecnico del sistema degli importi differenziali nella sua forma attuale, svantaggi ingiustificati per gli interessati; che è possibile evitare tale inconveniente fissando per un periodo transitorio gli elementi differenziali in funzione della fissazione anticipata dell'aiuto o della restituzione all'esportazione, da un lato, e della messa sotto controllo o dell'esportazione dei semi di colza, dall'altro;

considerando che il problema sorge già per gli aiuti e le restituzioni fissati anticipatamente a decorrere dal 14 dicembre 1977; che quindi è opportuno adottare misure per i certificati di fissazione anticipata dell'aiuto e della restituzione rilasciati durante il periodo dal 14 dicembre 1977 al 15 gennaio 1978 a favore degli interessati che ne fanno richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il calcolo degli elementi correttori del prezzo indicativo e degli elementi correttori dell'aiuto o della restituzione valevoli a decorrere dal 14 dicembre 1977 fino al 15 gennaio 1978, i coefficienti che figurano nell'allegato sono applicati, per il periodo in questione e su richiesta dell'interessato, in sostituzione di quelli che figurano nei regolamenti che fissano o modificano gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, applicabili per il periodo in questione, purché i semi siano sottoposti a controllo all'oleificio o le formalità doganali di esportazione siano espletate dopo il 31 gennaio 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(6) GU n. L 328 del 21. 12. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

Semi di colza e di ravizzone trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati dalla Francia	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicare)	Elemento correttore dell'aiuto (coefficiente da applicare)
Periodo 14 dicembre — 18 dicembre 1977	— 0,1547	+ 0,1547
Periodo 19 dicembre — 25 dicembre 1977	— 0,1656	+ 0,1656
Periodo 26 dicembre 1977 — 1° gennaio 1978	— 0,1783	+ 0,1783
Periodo 2 gennaio — 8 gennaio 1978	— 0,1783	+ 0,1783
Periodo 9 gennaio — 15 gennaio 1978	— 0,1783	+ 0,1783

REGOLAMENTO (CEE) N. 69/78 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

relativo al prezzo della canna da zucchero che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di canna nel dipartimento francese della Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3330/74, le condizioni di compravendita per la canna da zucchero sono regolate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori di canna e i fabbricanti di zucchero; che in mancanza di tali accordi, le condizioni di compravendita e in particolare la frazione minima del prezzo d'intervento dello zucchero che deve essere versata dai fabbricanti di zucchero ai venditori di canna, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 36 dello stesso regolamento;

considerando che nel dipartimento francese della Riunione non è stato possibile concludere un accordo interprofessionale circa il prezzo della canna da pagare nella campagna saccarifera 1977/1978; che in tal caso è necessario fissare un prezzo minimo della canna e, per la sua applicazione, definire la fase di consegna in riferimento ai centri di raccolta utilizzati, nonché una qualità tipo che possa essere considerata rappresentativa della canna ivi trasformata;

considerando che, per calcolare il prezzo minimo della canna, è opportuno basarsi sui ricavi dei fabbricanti; che detti ricavi possono essere valutati in base al prezzo d'intervento derivato fob Riunione per lo zucchero greggio, aumentato del 4,4 % per il valore del melasso, deducendo da tale valutazione, per le spese da sostenere tra la fase franco fabbrica e la fase fob, un importo forfettario pari a 0,84 UC/100 kg di zucchero greggio avente un rendimento del 98 %;

considerando che è opportuno fissare il prezzo minimo della canna in modo tale che il suo valore rappresenti i due terzi degli anzidetti ricavi dei fabbricanti;

considerando che, per il pagamento della canna il cui tenore zuccherino differisce da quello della qualità

tipo, è d'uopo applicare una formula utilizzata finora sia dai produttori che dai fabbricanti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica alla canna trasformata in zucchero prodotto entro i limiti della quota massima nel dipartimento francese della Riunione, durante la campagna saccarifera 1977/1978.

Articolo 2

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3330/74, i fabbricanti di zucchero pagano ai venditori di canna un prezzo minimo pari a 21,87 unità di conto per tonnellata di canne della qualità tipo, fase di consegna ai centri di raccolta utilizzati durante tale campagna saccarifera.

2. La canna della qualità tipo presenta le caratteristiche seguenti:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) tenore zuccherino recuperabile: 11 %, constatato mediante la formula indicata in allegato.

Articolo 3

Se il tenore zuccherino recuperabile della canna differisce da quello specificato all'articolo 2, il prezzo minimo della stessa viene calcolato applicando al prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, un coefficiente ottenuto dividendo per 8 la percentuale che esprime il tenore zuccherino recuperabile, diminuita di 3.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

La formula da applicare per rilevare il tenore zuccherino recuperabile è la seguente :

$$SR = 0,94 S (1 - 1,275 f) - 1,90.$$

0,94 = coefficiente applicato per tener conto della differenza fra il tenore zuccherino della canna rilevato al momento dell'arrivo e della trasformazione in fabbrica nonché della non rappresentatività dei campioni di canna prelevati nel 1977/1978.

S = zucchero in grammi % grammi del sugo di spremitura.

f = 0,5 b = peso della parte legnosa nel peso complessivo (unitario) della canna.

SR = % di zucchero greggio recuperabile avente un rendimento del 98 %.

1,90 = cifra forfettaria applicata per tener conto delle perdite industriali di zucchero.

REGOLAMENTO (CEE) N. 70/78 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2952/77⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2952/77 ai prezzi di

cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 gennaio 1978 che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(UC/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Coûice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	21,64
04.01 A I b)	0120	19,64
04.01 A II a) 1	0130	19,64
04.01 A II a) 2	0140	24,22
04.01 A II b) 1	0150	18,64
04.01 A II b) 2	0160	23,22
04.01 B I	0200	50,08
04.01 B II	0300	105,95
04.01 B III	0400	163,74
04.02 A I	0500	15,30
04.02 A II a) 1	0620	92,70
04.02 A II a) 2	0720	121,60
04.02 A II a) 3	0820	123,60
04.02 A II a) 4	0920	134,62
04.02 A II b) 1	1020	86,70
04.02 A II b) 2	1120	115,60
04.02 A II b) 3	1220	117,60
04.02 A II b) 4	1320	128,62
04.02 A III a) 1	1420	20,76
04.02 A III a) 2	1520	28,03
04.02 A III b) 1	1620	105,95
04.02 A III b) 2	1720	163,74
04.02 B I a)	1820	30,00
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 0,8670 ⁽⁹⁾
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,1560 ⁽⁹⁾
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 1,2862 ⁽⁹⁾
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 0,8670 ⁽¹⁰⁾
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,1560 ⁽¹⁰⁾
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 1,2862 ⁽¹⁰⁾
04.02 B II a)	2810	33,26
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,0595 ⁽¹⁰⁾
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,6374 ⁽¹⁰⁾
04.03 A	3110	192,63
04.03 B	3210	235,01
04.04 A I a) 1	3321	15,00
04.04 A I a) 2	3420	131,54 ⁽¹¹⁾
04.04 A I b) 1 aa)	3521	15,00
04.04 A I b) 1 bb)	3619	131,54 ⁽¹¹⁾
04.04 A I b) 2	3719	131,54 ⁽¹¹⁾
04.04 A II	3800	131,54
04.04 B	3900	147,40 ⁽¹²⁾
04.04 C	4000	127,81
04.04 D I	4120	30,00
04.04 D II a) 1	4410	128,89
04.04 D II a) 2	4510	138,17
04.04 D II b)	4610	218,17
04.04 E I a)	4710	147,40
04.04 E I b) 1 aa)	4834	15,00
04.04 E I b) 1 bb)	4850	168,11

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2 aa)	4922	136,57 ⁽¹³⁾
04.04 E I b) 2 bb)	5022	136,57 ⁽¹⁴⁾
04.04 E I b) 3	5030	136,57 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 4	5060	136,57 ⁽¹⁵⁾
04.04 E I b) 5	5120	136,57
04.04 E I c) 1	5210	102,43
04.04 E I c) 2	5250	216,57
04.04 E II a)	5310	147,40
04.04 E II b)	5410	216,57
17.02 A II ⁽¹⁶⁾	5500	18,95
21.07 F I	5600	18,95
23.07 B I a) 3	5700	67,03
23.07 B I a) 4	5800	86,97
23.07 B I b) 3	5900	81,20
23.07 B I c) 3	6000	66,35
23.07 B II	6100	86,97

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ vedere le note da ⁽¹⁾ a ⁽⁸⁾ del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

⁽⁹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
b) 6,00 UC,
c) 12,33 UC.

⁽¹⁰⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
b) 12,33 UC.

⁽¹¹⁾ Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

⁽¹²⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽¹³⁾ Il prelievo è limitato a 49,75 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁴⁾ Il prelievo è limitato a 69,75 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁵⁾ Il prelievo è limitato a 69,75 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽¹⁶⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

NE : Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30.10.1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 71/78 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/78 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 1^o. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1978, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 gennaio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	24,51 19,45 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione

(78/25/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che ogni legislazione relativa ai medicinali deve porsi come obiettivo essenziale la tutela della salute pubblica; che tuttavia tale scopo deve essere conseguito con mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria farmaceutica né gli scambi di medicinali in seno alla Comunità;

considerando che, pur avendo la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/399/CEE ⁽⁴⁾, unificato l'elenco delle sostanze di cui è autorizzato l'impiego per la colorazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana, continuano a sussistere disparità tra le legislazioni degli Stati membri relative alla colorazione dei medicinali; che taluni Stati membri applicano ai medicinali le regole previste per i prodotti alimentari, mentre altri Stati hanno adottato per i primi un elenco di coloranti autorizzati diverso da quello vigente per i secondi;

considerando che queste disparità contribuiscono ad ostacolare gli scambi di medicinali in seno alla Comunità, nonché quelli delle sostanze che possono

aggiungersi ai medicinali ai fini della loro colorazione; che tali disparità hanno pertanto un'incidenza diretta sull'istituzione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che motivi di salute non giustificano il divieto di ricorrere, nella preparazione dei medicinali, a coloranti il cui impiego è autorizzato per la colorazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana e che occorre pertanto far riferimento, per i medicinali, agli allegati I e III della direttiva del 23 ottobre 1962, nella loro versione attuale o in una versione eventualmente modificata in seguito;

considerando che occorre evitare, per quanto possibile, perturbazioni di ordine tecnologico ed economico quando negli alimenti e nei medicinali è vietato l'impiego di una sostanza colorante per motivi di tutela della salute pubblica; che occorre, a tal fine, prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione;

considerando che alcuni coloranti finora autorizzati da taluni Stati membri, in particolare per la colorazione dei medicinali per uso esterno, devono formare oggetto di un esame particolare,

⁽¹⁾ GU n. C 62 del 30. 5. 1974, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. C 116 del 30. 9. 1974, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Per la colorazione dei medicinali ad uso umano e veterinario, definiti nell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ⁽¹⁾, gli Stati membri autorizzano soltanto le sostanze di cui all'allegato I, sezioni I e II, della direttiva del 23 ottobre 1962. Si applicano altresì le disposizioni transitorie eventualmente previste per alcune di tali sostanze.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché le sostanze di cui all'allegato I, sezioni I e II della direttiva del 23 ottobre 1962, soddisfino ai requisiti di purezza generali e specifici di cui all'allegato III della stessa direttiva.

Articolo 3

I metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici, che saranno adottati in applicazione della direttiva del 23 ottobre 1962, saranno applicabili anche nell'ambito della presente direttiva.

Articolo 4

Qualora sia autorizzata, per un periodo limitato, l'immissione in commercio di prodotti alimentari contenenti una sostanza colorante depennata dall'allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962, questa disposizione si applica anche ai medicinali. Il periodo limitato di utilizzazione può comunque essere modificato per alcuni medicinali, secondo la procedura prevista dall'articolo 6.

Articolo 5

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 6

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene inve-

stito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in causa. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure prospettate sono adottate dalla Commissione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare, fino al termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione in commercio sul suo territorio di medicinali contenenti sostanze coloranti che non rispondono alle prescrizioni della direttiva, purché esse siano state autorizzate anteriormente all'adozione di quest'ultima.

3. La Commissione tenuto conto del parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e del comitato di cui all'articolo 5 presenta, se del caso, al Consiglio, entro un termine di due anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, una proposta di modifica della direttiva intesa a consentire l'impiego

— delle sostanze coloranti

— blu brillante FCF CI 42090,

— rosso 2G CI 18050,

— di altre sostanze per la colorazione di medicinali unicamente per uso esterno.

Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro due anni dalla presentazione della medesima.

⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 1977****relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom**

(78/26/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom⁽¹⁾, modificato dalla decisione 73/45/Euratom⁽²⁾, in particolare l'articolo X,

vista la decisione del Consiglio del 29 marzo 1977 relativa al rinnovo dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che il seggio di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. M. Houdaille e che il governo francese ha proposto, in sostituzione, il sig. A. Noè,

DECIDE :

Articolo 1

Il sig. A. Noè è nominato membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in sostituzione del sig. M. Houdaille dimissionario, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 28 marzo 1979.

Articolo 2

La nomina prende effetto a decorrere dalla data della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. HUMBLET

⁽¹⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 1977****relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom**

(78/27/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom⁽¹⁾, modificato dalla decisione 73/45/Euratom⁽²⁾, in particolare l'articolo X,

vista la decisione del Consiglio del 29 marzo 1977 relativa al rinnovo dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che il seggio di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. P. Leonardi e che il governo francese ha proposto, in sostituzione, il sig. A. Faussat,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. A. Faussat è nominato membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in sostituzione del sig. P. Leonardi dimissionario, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 28 marzo 1979.

Articolo 2

La nomina prende effetto a decorrere dalla data della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. HUMBLET

⁽¹⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1977

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(78/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁵⁾, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 22,259 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 1977****che fissa la restituzione massima all'esportazione di orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1931/77**

(78/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1931/77 della Commissione, del 26 agosto 1977, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI⁽⁴⁾,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1931/77 è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di orzo; che in conformità del bando di gara⁽⁵⁾ che accompagna detto regolamento il quantitativo totale che può essere oggetto della fissazione della restituzione all'esportazione è di circa 950 000 tonnellate;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri

precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 23 500 tonnellate di orzo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di orzo è fissata, in base alle offerte presentate per l'8 dicembre 1977 a 62,00 UCE/t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 219 del 27. 8. 1977, pag. 5.

(5) GU n. C 207 del 30. 8. 1977, pag. 7.

(6) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2503/77

(78/30/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2503/77 della Commissione, dell'8 novembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi d'intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere destinate al Catholic Relief Service;

considerando che in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, le offerte presentate per quanto concerne le partite B e D possono riguardare un quantitativo parziale di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del totale della partita interessata;

considerando che l'articolo 16 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita oggetto della gara un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2503/77 sono fissati come segue:

- partita A: 245 159 unità di conto,
- partita B: 537 402 unità di conto per ciascuna partita parziale di 500 tonnellate,
- partita C: 299 472 unità di conto,
- partita D: 534 362 unità di conto per ciascuna partita parziale di 500 tonnellate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 291 del 15. 11. 1977, pag. 8.

(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

che fissa gli importi massimi per la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2504/77

(I testi in lingua olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(78/31/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2504/77 della Commissione, dell'8 novembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil, a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento tedesco e olandese hanno indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di 2 000 tonnellate di butteroil, destinato al Catholic Relief Service;considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ogni partita messa in gara un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 2504/77 sono fissati come segue:

- Partita A: 462 900 unità di conto,
- Partita B: 1 538 309 unità di conto,
- Partita C: 1 076 816 unità di conto,
- Partita D: 1 535 305 unità di conto,
- Partita E: 1 539 219 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 15. 11. 1977, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Packard Model 3255 TRI CARB Spectrometer System »

(78/32/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽²⁾, in particolare agli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 17 agosto 1977 il governo belga ha chiesto alla Commissione di ingaggiare la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato « Packard Model 3255 TRI CARB Spectrometer System » deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 23 novembre 1977 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

considerando che risulta da questo esame che l'apparecchio in questione è uno spettrometro a scintillazione liquida, utilizzato nello studio e nelle ricerche biologiche relative alla endocrinologia, alla farmacologia ed al metabolismo ormonale ; che tenuto conto

delle sue caratteristiche particolari e dell'uso che ne è fatto deve, di conseguenza, essere considerato come un apparecchio scientifico ;

considerando che sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'apparecchio designato « Packard Model 3255 TRI CARB Spectrometer System » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
l'apparecchio scientifico designato « Centrifuga Beckman, modello J-21 C »

(78/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 28 luglio 1977 il governo belga ha chiesto alla Commissione di ingaggiare la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato « Centrifuga Beckman, modello J-21 C » deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 23 novembre 1977 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che risulta da questo esame che l'apparecchio in questione è una centrifuga, con un regime di rotazione di 21 000 giri min. ed un sistema di refrigerazione ad alta precisione, $\pm 1^\circ\text{C}$ dopo taratura, che tale centrifuga è utilizzata per effettuare delle ricerche di microbiologia, in particolare in urologia;

che tenuto conto delle sue caratteristiche particolari e dell'uso che ne è fatto, deve di conseguenza, essere considerato come un apparecchio scientifico;

considerando che sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'apparecchio designato « Centrifuga Beckman, modello J-21 C » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Ultracentrifuga Beckman, modello L 5-50 »

(78/34/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 28 luglio 1977 il governo belga ha chiesto alla Commissione di ingaggiare la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato « Ultracentrifuga Beckman, modello L 5-50 » deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 23 novembre 1977 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che risulta da questo esame che l'apparecchio in questione è una centrifuga ad alte prestazioni, con un regime di rotazione di 50 000 giri/min. da cui risulta un campo di forze centrifuge che raggiunge 337 000 g, utilizzata per effettuare delle ricerche nel settore della biologia molecolare; che

tenuto conto delle sue caratteristiche particolari e dell'uso che ne è fatto, deve di conseguenza, essere considerato come un apparecchio scientifico;

considerando che sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'apparecchio designato « Ultracentrifuga Beckman, modello L5-50 » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.
2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1977

che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico designato « Amino Acid Analyser, type 121 M, Beckman »

(78/35/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che con lettera del 26 maggio 1977 il governo danese ha chiesto alla Commissione di ingaggiare la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se l'apparecchio designato « Amino Acid Analyser, type 121 M, Beckman » deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 23 novembre 1977 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che risulta da questo esame che l'apparecchio in questione è un analizzatore di aminoacidi, utilizzato in biologia molecolare, per la determinazione delle strutture primarie delle proteine, specialmente del plasminogeno dell'antitrombina III; che tenuto conto delle sue caratteristiche particolari e

dell'uso che ne è fatto, deve di conseguenza, essere considerato come un apparecchio scientifico;

considerando che sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio suscettibili d'essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'apparecchio designato « Amino Acid Analyser, type 121 M, Beckman » deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

2. Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1977
relativa al comitato consultivo vitivinicolo

(78/36/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione della Commissione del 18 luglio 1962 ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 73/424/CEE ⁽²⁾, è stato istituito un comitato consultivo vitivinicolo;

considerando che, data la necessità di una più diversificata rappresentazione di talune categorie professionali di cui è opportuno tener conto nella composizione del comitato, occorre procedere ad una nuova modifica del testo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione della Commissione, del 18 luglio 1962, relativa alla creazione di un comitato consultivo vitivinicolo, è modificato come segue :

« *Articolo 3*

1. Il comitato è composto di 42 membri.
2. I seggi sono attribuiti come segue :
 - tredici ai viticoltori
 - otto alle cantine cooperative
 - sei al settore del commercio del vino
 - quattro alle industrie utilizzatrici di vino
 - sei ai lavoratori dei settori agricolo ed alimentare
 - cinque ai consumatori. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 1977.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 72 dell'8. 8. 1962 pag. 2034/62.

⁽²⁾ GU n. L 355 del 24. 12. 1973, pag. 48.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1977

che modifica la decisione 74/100/CEE del 21 dicembre 1973 relativa al concorso della Comunità alle spese della Repubblica francese risultanti dall'esecuzione del programma 1969-1970 della convenzione d'aiuto alimentare del 1967 ⁽¹⁾

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(78/37/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1703/72 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

previa consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando che, per quanto riguarda un'azione comunitaria di aiuto alimentare sotto forma di farina di frumento tenero a favore del Mali, una parte delle spese pari a 14 518 FF, ossia 2 613,88 UC, non ha potuto essere presa in considerazione data la necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare ;

considerando che, a seguito di un esame complementare, appare opportuno concedere un contributo supplementare della Comunità alle spese della Repubblica francese risultanti dall'esecuzione del programma 1969-1970 della convenzione d'aiuto alimentare del 1967 ;

considerando che il finanziamento del presente contributo è effettuato a mezzo degli stanziamenti iscritti al titolo 9, capitolo 92 « aiuto alimentare », del bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo supplementare della Comunità alle spese della Repubblica francese risultanti dall'esecuzione del programma 1969-1970 della convenzione d'aiuto alimentare del 1967 è fissato a 7 292 FF, pari a 1 312,88 UC.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1974, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1977

relativa ad un contributo complementare della Comunità alle spese della Repubblica federale di Germania risultanti dall'esecuzione del programma 1969-1970 della convenzione di aiuto alimentare del 1967

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(78/38/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione relativa all'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1703/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

vista la decisione del 21 dicembre 1973 relativa al concorso della Comunità alle spese della Repubblica federale di Germania risultanti dall'esecuzione del programma 1969-1970 della convenzione di aiuto alimentare del 1967,

previa consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando che, per quanto riguarda l'azione comunitaria di aiuto sotto forma di farina di frumento tenero a favore del Niger, una parte delle spese pari a 35 428,66 DM, ossia 9 679,96 unità di conto, non ha potuto essere presa in considerazione a causa della necessità di procedere preventivamente ad un esame complementare ;

considerando che, a seguito di un esame complementare, risulta opportuno concedere un contributo complementare della Comunità alle spese della Repubblica federale di Germania risultanti dall'esecuzione

del programma 1969-1970 della convenzione di aiuto alimentare del 1967 ;

considerando che il finanziamento del presente contributo è effettuato a mezzo degli stanziamenti iscritti al titolo 9, capitolo 92 « aiuto alimentare » del bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo complementare della Comunità alle spese della Repubblica federale di Germania risultanti dall'esecuzione del programma 1969-1970 della convenzione di aiuto alimentare del 1967 è fissato a 35 428,66 DM, pari a 9 679,96 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.

Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

			<i>Lit</i>
Circolare d'informazione n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2ª edizione (1974)	2 200
EURONORM	20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2ª edizione	1 300
EURONORM	27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3ª edizione	1 800
(*) EURONORM	92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo	900
EURONORM	94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità	1 800
(*) EURONORM	107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati	3 400
(*) EURONORM	117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
EURONORM	118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm	2 550
EURONORM	119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità	6 600
(*) EURONORM	122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*) EURONORM	123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio	1 700

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghie	2 000
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	900
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	900
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	900
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800

EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	900
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità	1 650
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	1 100
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato	900
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1 650
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	900
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	12 200
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo	900
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	900
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	900
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	900
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo	900
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	900
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	900

EURONORM 74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	900
EURONORM 77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità	1 450
EURONORM 78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni	900
EURONORM 79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	1 300
EURONORM 80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	1 650
EURONORM 81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	900
EURONORM 83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	4 000
EURONORM 84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	3 300
EURONORM 85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	1 450
EURONORM 86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . .	2 550
EURONORM 87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	3 300
EURONORM 88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	2 750
EURONORM 89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1 650
EURONORM 90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	1 300
EURONORM 91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
EURONORM 93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico	900
EURONORM 100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
EURONORM 103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	4 750
EURONORM 104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	900
EURONORM 105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	900
EURONORM 106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	2 550
EURONORM 108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	900
EURONORM 109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1 650
EURONORM 113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	3 300
EURONORM 114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercristallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	900
EURONORM 116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	900
EURONORM 120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	900
EURONORM 121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercristallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	900

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
Burggrafenstraße 4-7, 1 Berlin 30

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — IBN —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Nel Regno Unito :

British Standards Institution — BSI — 2, Park Street
London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.